



**CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO  
SEZIONE SECONDA**

\*\*\*\*\*

La Corte, composta dai Signori:

- |    |                         |                  |
|----|-------------------------|------------------|
| 1) | Dr. Angelo PELLINO      | Presidente       |
| 2) | Dr. Pietro PELLEGRINO   | Consigliere est. |
| 3) | Sig. Fabio CARDINALE    | Giudice Popolare |
| 4) | Sig. Giovanna M. PUCCIO | Giudice Popolare |
| 5) | Sig. Vincenzo MANNINA   | Giudice Popolare |
| 6) | Sig. Filippo MILITELLO  | Giudice Popolare |
| 7) | Sig. Giuseppe PALAZZOLO | Giudice Popolare |
| 8) | Sig. Maria MUSCARELLA   | Giudice Popolare |

Riunita in Camera di Consiglio;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 9 ottobre 2023,  
sull'istanza originariamente depositata dalla Difesa di:

**[REDACTED]**, in  
atto detenuto in espiazione pena in regime di semilibertà (sentenza emessa dalla  
Corte di Assise di Appello di Palermo in data 18 ottobre 2001, irrevocabile in  
data 19 marzo 2003, con la quale il **[REDACTED]** è stato condannato alla  
pena dell'ergastolo per il delitto di cui agli artt. 110, 112, 575, 576 e 577 CP,  
assorbita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 1° aprile  
2005) presso la Casa di reclusione di Sulmona;  
Sentiti il Procuratore Generale d'udienza ed il Difensore del prevenuto  
ricorrente, letti gli atti;  
ha emesso la seguente:

## ORDINANZA

### **Premessa ricostruttiva**

Il provvedimento le cui motivazioni ci si accinge ad estendere risulta innescato dalla richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo che, con propria istanza del 4 luglio 2023, ha postulato, sostanzialmente *ora per allora*, che al semilibero [REDACTED] si applicasse all'ergastolo in corso di esecuzione (che ormai dopo oltre 25 anni di ininterrotta detenzione - [REDACTED] risulta arrestato in data 26 giugno 1998 - il prevenuto sta scontando in regime di semilibertà), l'ulteriore sanzione di tipo penale dell'isolamento diurno, nella quantificazione cronologica ritenuta opportuna. Ciò in considerazione del fatto che nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 1° aprile 2005, emesso dal medesimo Procuratore Generale di Palermo quasi diciannove anni or sono, si era ommesso di applicare, appunto, l'isolamento diurno ex art. 72 CP.

Giova segnalare che il predetto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti aveva ad oggetto tre sentenze:


- 1) sentenza del 4 ottobre 2001 della Corte di Appello di Palermo, definitiva in data 10 dicembre 2002 di condanna dell'imputato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis CP consumato in Palermo fino al 31 marzo 1998;
- 2) sentenza del 18 dicembre 2002 della Corte di Appello di Palermo, definitiva in data 7 febbraio 2003 di condanna dell'imputato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.032,91 di multa per il delitto di cui agli artt. 648 e 697 CP consumati in Torretta (PA) fino al 7 marzo 1998;
- 3) sentenza del 18 ottobre 2001 della Corte di Assise di Appello di Palermo, definitiva in data 19 marzo 2003 di condanna dell'imputato alla pena di ergastolo il delitto di cui agli artt. 110, 112, 575, 576 e 577 CP consumato in Palermo il 23 novembre 1997.

Con esso, infine, per i tre titoli sentenziali anzi detti, era stato disposto, testualmente, il "cumulo delle pene pari a ergastolo più reclusione per anni nove e mesi sei e multa pari a euro 1.032,91".

Questa la domanda del P.G.

Al palesato fine di paralizzarne legalmente i possibili effetti, la Difesa di [REDACTED] con separate istanza del 30 agosto 2023 - la cui trattazione per connessione e comodità veniva riunita a quella principale, si da dar vita ad un fascicolo unico e unitario - presentava a sua volta una domanda, ex artt. 81 cpv. CP e 671 CPP, funzionale a indurre questa Corte, ravvisandosene i presupposti ed attesa l'evidenza del disegno criminoso, a pronunciare la

continuazione tra i fatti di cui alle sentenze recanti i nn. 1) e 3) del provvedimento di cumulo, al fine sempre correttamente dichiarato di comprimere l'aumento per continuazione, rispetto alla più grave pena dell'ergastolo, dagli inflitti anni sei e mesi otto di reclusione ad una pena inferiore ai cinque anni.

Ciò al fine di sterilizzare, ex art. 72 CP, la possibilità tecnica di comminare la sanzione ulteriore dell'isolamento diurno, che finirebbe col far regredire per  la condizione - *guadagnata in oltre venticinque anni di detenzione senza alcun addebito* - di semilibero con una vita relazionale fuori le sbarre in quella, nuovamente, di detenuto, posto che l'isolamento diurno è oggettivamente concepibile, per norma e per giurisprudenza di legittimità costante, solo per i detenuti infra-murari.

Quanto alla residua sentenza inserita nel cumulo - la n. 2) - con separata stanza, che questa Corte tratterà a parte, si domandava, sussistendone tutti i presupposti, l'indulto *ex lege* 31 luglio 2006 n. 24.

Con ulteriore memoria difensiva datata 18 settembre 2023, ancora la Difesa di  offriva all'attenzione di questa Corte un altro tema di approfondimento.

Si segnalava, nel contesto di un discorso articolato e pregno di riferimenti giurisprudenziali di legittimità, la possibilità di dichiarare la prescrizione della sanzione dell'isolamento diurno, posta la sicura irragionevolezza, a fronte di un sistema che comunque conosce l'istituto della prescrizione della pena principale (art. 172 CP), della sua applicazione a distanza di così tanti anni (quasi diciannove dalla data del cumulo, quasi ventuno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza - la n. 1) del cumulo - che ne comporterebbe l'applicabilità).

A tal fine la Difesa segnalava anche, ove la Corte non ritenesse di aderire, nell'ambito di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 72 CP, alla tesi della possibile dichiarazione già in questa sede della prescrizione della misura dell'isolamento diurno, l'opportunità di sollevare questione di costituzionalità affinché la Consulta rilevasse, in sintesi, per contrasto rispetto agli articoli 3 e 27 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del contesto normativo vigente laddove esso *non* prevede l'impossibilità di applicare, quando sia trascorso un tempo ragionevolmente lungo senza la sua esecuzione, la pena dell'isolamento.

Ricostruito in tal modo il perimetro della decisione postulata a questo Collegio, sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 9 ottobre 2023, la Corte si riservava di decidere, non senza aver ascoltato l'invito difensivo finale a

risolvere comunque - *nell'ambito della raggiera di prospettazioni difensive offerte al Collegio* - il problema posto dagli atti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istanza difensiva si ritiene accoglibile nei sensi che stanno per vedersi.

La prima cosa da ribadirsi è che, secondo le stesse prospettazioni conclusive orali della Difesa di XXXXXXXXXX, l'obiettivo primario - *comprensibilmente* - della domanda difensivamente agitate e delle relative memorie è quello di sterilizzare, ovviamente entro un perimetro di plausibilità normativa, la richiesta del Procuratore Generale - *comprensibilmente* vissuta dall'interessato come ingiusta e frustrante - di isolamento diurno formulata, dopo lunghissimi anni di silenzio e inerzia, solo a distanza di decenni dal momento di pertinenza, come si è spiegato in narrativa.

Di qui l'offerta, negli scritti difensivi, di un articolato contesto di possibili prospettazioni giuridiche (*riunione per continuazione, prescrizione della sanzione, restituzione degli atti alla Corte Costituzionale per la segnalata incostituzionalità...*) atte a conseguire - qual che sia la soluzione adottata - l'obiettivo della non applicazione della misura, di indubbio carattere penale, dell'isolamento diurno.

Fatta questa breve premessa, può segnalarsi come il tema della richiesta tardiva, pur in presenza dei presupposti normativi, della sanzione, in aggiunta a quella dell'ergastolo, dell'isolamento diurno, seppur non molto solcato da parte della giurisprudenza di legittimità, non sia del tutto nuovo od originale.

Nell'ambito di una riflessione più ampia sui temi della prescrizione della pena e dei suoi effetti ex art. 172 CP, si è rilevato come non esista, almeno nei termini di una previsione codicistica esplicita, un analogo istituto prescrizionale che, a cagione del decorso di un consistente lasso cronologico, estingua l'operatività di questo tipo di sanzione (isolamento diurno).

Nel proprio continuo scavo istituzionalmente finalizzato al continuo adeguamento dei principi del vigente sistema penale all'ordine ed alla regolarità costituzionali, *tuttavia*, non sono mancati soffermi di legittimità che, pur avendo ribadito (sulla scorta dell'arresto di Corte Costituzionale n. 115 del 1964) come l'istituto dell'isolamento diurno sia in se stesso costituzionalmente legittimo, ne hanno tuttavia segnalato i limiti operativi.

Si è conseguentemente osservato, anche di recente, come in presenza di casi - *del tutto sovrapponibili a questo odierno* - in cui la richiesta di questa specifica sanzione sia stata formulata, *per la prima volta*, a distanza di molto tempo dall'inizio dell'esecuzione penale, la stessa finisca in se stessa per risultare priva di possibilità operative.

Come non è sfuggito all'attenta Difesa, un soffermo in particolare, ha, a riguardo, fornito indicazioni addirittura dirimenti anche per la soluzione dell'incidente in corso di trattazione.

Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione della sezione 1<sup>a</sup> n. 5834 del 2019, *Carannante*.

La lettura critica della motivazione del citato arresto di legittimità, consente di reperire alcune *focalizzazioni* molto utili per il caso di specie.

Secondo i giudici di legittimità, infatti:

- 1) posto che l'isolamento diurno accede alla pena perpetua dell'ergastolo, la sua eventuale postergazione incide sull'apprezzabile interesse del prevenuto *solo se* sia stato dimostrato che l'esecuzione di tale autonoma sanzione incida significativamente sul percorso rieducativo dal medesimo intrapreso;
- 2) è onere della Difesa indicare sotto quali concreti e specifici aspetti il sopraggiungere dell'esecuzione dell'isolamento possa pregiudicare, ancorché temporaneamente, il percorso di recupero del prevenuto, attraverso un regresso o comunque una stasi del suo processo riabilitativo.

Si tratta di assai opportune indicazioni di principio, che tengono conto dell'insuperabile valore costituzionale dell'art. 27 della Carta fondamentale, secondo cui, come è noto ed insuperabile, ogni pena criminale *deve tendere alla rieducazione del condannato*.

Nel caso di specie, anche al di là della considerazione in se stessa secondo cui pare realmente anomala una richiesta di isolamento diurno formulata quando già ~~██████████~~ era ininterrottamente detenuto da oltre venticinque anni, si deve tenere conto anche del fatto che il condannato non solo sia stato già positivamente ammesso, da parte della competente Magistratura di sorveglianza, al regime della semilibertà, senza aver mai dato adito a rilievi, ma che lo stesso fruisca ormai regolarmente di licenze e permessi premio, che gli permettono di relazionarsi con la propria famiglia e con la dimensione concreta, una volta tanto, di una tangibile prospettiva di definitiva riabilitazione.

~~██████████~~, del resto, ha trovato anche un lavoro esterno, e tutto questo, con le opportune allegazioni documentali, è stato inoppugnabilmente dimostrato dalla Difesa.

Si ricade completamente, pertanto, nel perimetro giurisprudenziale di legittimità appena visto, francamente ostativo a dare favorevole corso alla richiesta del Procuratore Generale genetica di questa procedura esecutiva che, ove accolta, si porrebbe in insanabile contrasto coi dettami costituzionali, noti e veduti, sulla finalità riabilitativa della pena.

Tutto questo senza dire che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità citata da Cass. Pen. Sez. 1<sup>a</sup> n. 5834 del 2019, non potrebbe neppure escludersi la circostanza che la pena della reclusione portata da un titolo sentenziale ulteriore che, accedendo alla pena principale dell'ergastolo, determini la necessità dell'isolamento diurno, si estingua per prescrizione, allorquando la sua esecuzione risulti eccessivamente ritardata nel tempo.

Anche sotto questo profilo il caso è sovrapponibile a quello in esame in cui, di fatto, la condanna dell'imputato alla pena di *anni sei e mesi otto di reclusione* per il delitto di cui all'art. 416 bis CP consumato in Palermo fino al 31 marzo 1998 - sentenza n. 1) dell'epigrafe - in fase esecutiva ha ceduto naturalmente il passo alla pena dell'ergastolo, e quest'ultimo dopo venticinque anni di esecuzione penitenziaria ininterrotta, senza interferenze attribuibili alla pena temporanea indicata, è fisiologicamente sfociato nell'ammissione del XXXXXXXXXX al regime, attuale, della semilibertà con permessi e autorizzazione al lavoro.

Sotto questo profilo non può non rilevarsi allora come ai sensi dell'art. 172 CP la pena in parola possa considerarsi ormai prescritta per il decorso di un tempo pari al doppio della sua commisurazione.

Naturalmente non sfugge a questa Corte come, secondo un certo orientamento della giurisprudenza di legittimità, una volta che una pena, frutto di una sentenza di condanna, risulti incorporata in un provvedimento di cumulo unitario, essa non possa essere tendenzialmente scorporata al fine di determinarne isolatamente la prescrizione.

Tuttavia nel caso in esame - ed è ciò che ne determina la specificità - a fare la differenza è che la modalità penale dell'isolamento diurno non fosse *mai* stata prevista o inserita nell'originario cumulo del 1° aprile 2005.

Se ne vorrebbe recuperare l'operatività - ben al di là di tutte le controindicazioni di opportunità costituzionale che sono già state evidenziate - solamente ora che, in astratto, la pena cui l'isolamento dovrebbe accedere, è indubbiamente prescritta ove in se stessa considerata.

Questo travolge alla radice, in uno alle altre considerazioni svolte, la possibilità, ad avviso del Collegio, di applicare il correlato isolamento diurno.

Una considerazione finale va dedicata all'originaria richiesta difensiva che, come si è detto, era impostata, al fine non mai celato di paralizzare la domanda iniziale della Procura Generale, nel senso di sollecitare la continuazione, con ciò che avrebbe dovuto seguirne, tra i titoli sentenziali di cui ai punti 1) e 3) dell'epigrafe.

Ebbene, la soluzione adottata in questo provvedimento finisce con l'assorbire il punto relativo alla vincolabilità per continuazione tra i titoli sentenziali

